



**Data di pubblicazione:** 07/01/2022

**Nome allegato:** *Determinazione n. 2 del 7 gennaio 2022 di avvio indagine di mercato.pdf*

**CIG:** *nessun CIG*

**Nome procedura:** *Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19. Avvio di indagine di mercato, finalizzata a una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L. 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016.*

## INPS

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

DETERMINAZIONE RS30/00002/2022 del 07/01/2022

Oggetto: Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19. Avvio di indagine di mercato, finalizzata a una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016.

### **IL DIRIGENTE CON FUNZIONI VICARIE**

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Istituto, adottato con determinazione presidenziale n. 119 del 25 ottobre 2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;

VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli l'incarico di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTA la Delibera n. 206 del 1 marzo 2018, con cui l'ANAC ha aggiornato le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2021-2023 adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e con Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», (di seguito, il "Codice") e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76";

VISTA la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77";

VISTO quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D. Lgs. 50/2016 in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 302 del 29 dicembre 2005 – Supplemento Ordinario n. 62/L;

VISTO il D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, avente ad oggetto: "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTO in particolare l'art. 1 del predetto D.L. n. 221/2021, a mente del quale *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022"*;

VISTO, altresì, il successivo art. 4, in materia di Dispositivi di Protezione Individuale, e

in particolare il comma 3, secondo il quale, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 anche per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto;

VISTO il D.L. 229 del 30 dicembre 2021, con cui sono state previste ulteriori misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

VISTO l'art. 1 del DPCM del 23 settembre 2021, che dispone che a decorrere dal 15 ottobre 2021 nelle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 lo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza costituisce la modalità ordinaria di organizzazione del lavoro;

VISTO il Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del 8 ottobre 2021, avente ad oggetto: "Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'art. 1, secondo il quale a decorrere dal 15 ottobre 2021 le pubbliche amministrazioni adottano le misure organizzative previste dal predetto decreto per il rientro in presenza del personale dipendente; per il rientro in presenza si intende lo svolgimento della prestazione lavorativa resa nella sede di servizio;

VISTO il Messaggio Hermes n. 3449 del 12 ottobre 2021, avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2021 – disposizioni per il rientro in presenza del personale dell'Istituto", in forza del quale dal 15 ottobre 2021 deve essere assicurata la presenza in servizio del personale addetto all'attività di sportello, di ricevimento degli utenti, (front office) e dei settori preposti all'erogazione dei servizi all'utenza (back office) nonché quello preposto all'attività dei Centri medico legali; deve essere, altresì, assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; i responsabili delle Strutture, a condizione di non pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'utenza, previa valutazione delle attività da svolgere e delle esigenze organizzative, possono continuare ad autorizzare il ricorso al lavoro agile mediante un'adeguata rotazione del personale preposto ad attività lavorabili da remoto; i dipendenti potranno, pertanto, essere ammessi allo smart working nella misura massima di 2 giornate a settimana e 8 giornate nel mese;

VISTO il Messaggio Hermes n. 4770 del 29/12/2021, avente ad oggetto: "Emergenza COVID-19: misure per il contenimento del contagio", in forza del quale, al fine di contenere il rischio di contagi, a decorrere dal 3 gennaio p.v. e fino a nuova indicazione potrà essere autorizzato al personale dell'Istituto lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile fino a 12 giornate al mese;

ATTESO che i Dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (c.d. mascherine FFP2) sono riconosciuti come il più efficace strumento di prevenzione dal contagio di COVID-19, pur non essendo all'atto il loro utilizzo obbligatorio all'interno degli uffici pubblici;

CONSIDERATO che, in considerazione del rapido evolversi della situazione pandemica, è prevedibile un aumento della richiesta di utilizzo di mascherine FFP2 nelle strutture dell'Istituto, in modo da garantire lo svolgimento delle attività istituzionali in presenza, con particolare ma non esclusivo riferimento ai Centri Medici Legali e alle strutture di *front office* aperte al pubblico, secondo gli standard di sicurezza più elevati per i lavoratori dell'Istituto

RITENUTO opportuno per l'Istituto di dotarsi di uno strumento contrattuale che permetta l'approvvigionamento di mascherine FFP2 in maniera flessibile, secondo i

fabbisogni di volta in volta emergenti in relazione all'evolversi della situazione pandemica e del quadro giuridico di riferimento;

VISTA la Circolare congiunta del Ministro della Funzione Pubblica e del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 5 gennaio 2022, secondo cui *"Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi"*;

PRESO ATTO che la predetta Circolare, in quanto recentissima, non è stata ancora oggetto di implementazione da parte dell'Istituto, sicché il quadro di riferimento nella disciplina del lavoro in presenza e del lavoro agile resta quello precedentemente richiamato;

CONSIDERATO che con determinazione n. RS30/2021/566 del 7 ottobre 2021 è stata indetta una procedura di gara per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle Strutture centrali e territoriali dell'Istituto per la durata di 36 mesi;

DATO ATTO che il contratto che verrà stipulato prevederà un *plafond* massimo di spesa di € 492.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che ad oggi la suddetta procedura, progettata e indetta in un quadro pandemico sensibilmente diverso da quello attuale, non è stata ancora aggiudicata e che tra i prodotti oggetto della fornitura sono presenti anche le mascherine protettive FFP2 senza valvola;

CONSIDERATO altresì che, in virtù della attuale situazione pandemica, il ricorso da parte dell'Istituto ad un massiccio acquisto delle suddette mascherine comporterebbe una sensibile diminuzione del *plafond* sopra indicato che, come specificato, è invece necessario all'acquisto di diversi Dispositivi di protezione individuale, necessari al corretto funzionamento delle strutture centrali e territoriali dell'Istituto;

VISTO l'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14-9-2020, suppl. ordinario n. 33, con il quale si dispone che *"(...) per l'affidamento di forniture d'importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata di cui all'art. 63 D. Lgs. 50/2016, per i settori ordinari, può essere utilizzata, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (...)"*;

CONSIDERATO che l'eventuale indizione di una procedura ordinaria, anche con termini abbreviati, tenuto conto in particolare del termine di stand-still di cui all'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, non consentirebbe a questa Stazione Appaltante di fronteggiare con la necessaria immediatezza gli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da Covid-19, tenuto conto del rapido evolversi, in senso peggiorativo, della situazione sanitaria, in relazione alla c.d. "quarta ondata", sia in generale, sia nello specifico contesto dell'Istituto, come testimoniato dalle quotidiane comunicazioni tramite messaggistica Hermes, aventi ad oggetto casi di contagio o di contatti stretti con soggetti contagiati di dipendenti INPS;

DATO ATTO che l'Istituto ha fatto ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020 ai fini dell'affidamento di precedenti forniture, sempre

aventi ad oggetto Dispositivi di protezione individuale necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19;

DATO ATTO, per quanto sopra, che l'Istituto intende indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 2, comma 3 del D.L 76/2020, convertito dalla Legge 120/2020, in modalità dematerializzata, volta all'affidamento di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, di durata annuale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b, del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO, in coerenza con le ragioni di urgenza sottese all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, di avvalersi, ai fini dell'esame delle offerte, della facoltà di inversione procedimentale, di cui al combinato disposto dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, che ne estende l'applicazione fino al 30 giugno 2023 anche nei settori ordinari, anche sopra la soglia di rilievo comunitario;

CONSIDERATO che questa Direzione Centrale ha compiuto una analisi dei consumi finalizzata alla definizione della strategia di gara ed a standardizzare i fabbisogni dell'Istituto a livello nazionale, oltre ad una stima dei costi, quantificata sulla base delle nuove esigenze quali-quantitative, connesse all'emergenza Covid-19, propedeutica all'indizione della procedura stessa;

PRESO ATTO che, allo stato attuale, non sono attive specifiche convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle necessarie all'Istituto;

RITENUTO di quantificare il valore complessivo dell'appalto, determinato sulla base del prezzo unitario posto a base d'asta dalla Stazione Appaltante pari a € 0,60 IVA esclusa di Mascherine protettive FFP2 senza valvola che l'Istituto prevede di acquistare, comprensivo dei servizi connessi e di tutti i costi e spese (generali e vive) necessarie all'esecuzione contrattuale, in € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), IVA esclusa;

DATO ATTO che la procedura sarà governata dal criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di prodotti con caratteristiche standardizzate che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite;

ATTESO che la fornitura verrà remunerata a misura, in relazione alle quantità effettivamente fornite, sulla base del prezzo unitario risultante dall'offerta economica formulata dall'Appaltatore;

RITENUTO, al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un'ottica di massima concorrenza e trasparenza, di approvare un apposito avviso di indagine di mercato, che specifichi gli elementi salienti dell'approvvigionamento in parola, da pubblicare con i relativi allegati sul profilo informatico del committente [www.inps.it](http://www.inps.it), tramite cui acquisire le manifestazioni di interesse da Operatori Economici qualificati nel settore merceologico di riferimento, al fine di selezionarne almeno cinque, ove esistenti in tale numero, soggetti idonei, ai sensi dell'art. 63, del D. Lgs. 50/2016, da invitare alla suddetta procedura;

DATO ATTO che, con la stessa finalità e nella medesima ottica, l'INPS procederà alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché sulla piattaforma telematica ASP, della Lettera di Invito e dei relativi allegati, così da consentire la partecipazione alla presente procedura a tutti gli Operatori Economici che vi abbiano interesse, anche ove non avessero trasmesso la manifestazione di interesse di cui al predetto Avviso;

EVIDENZIATO che con l'approvazione dell'avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento e che, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito e che l'Istituto si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la relativa procedura;

DATO ATTO che l'avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, che non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura, né per gli operatori interessati né per l'Amministrazione procedente;

ATTESO che l'Istituto si riserva di delineare la concreta strategia di approvvigionamento in base agli esiti alla predetta indagine di mercato;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", in materia di requisiti di professionalità che il R.U.P. deve possedere;

ATTESA la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento che sia in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016;

VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D. Lgs. 50/2016, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;

RILEVATA la specifica professionalità e competenza del dott. Pellegrino Marinelli, dirigente in forza presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

RITENUTO di individuare, quale Responsabile Unico del presente procedimento, il Dott. Pellegrino Marinelli, figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016;

CONDIVISI la relazione e lo schema di avviso pubblico, con relativi allegati, predisposti dall'Area competente;

## **DETERMINA**

di avviare un'indagine di mercato volta alla raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c, del Codice, per l'affidamento di una Fornitura urgente di mascherine protettive FFP2 senza valvola per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19;

di approvare l'unito avviso pubblico di indagine di mercato ed i relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;

di disporre la pubblicazione del menzionato avviso pubblico e dei relativi allegati sul profilo informatico del committente [www.inps.it](http://www.inps.it);

di nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., RUP della procedura il dott. Pellegrino Marinelli, cui sono conferiti i relativi incumbenti.

F.to

IL DIRIGENTE CON FUNZIONI VICARIE

Gianfranco Ruberto